

COMUNE DI MONTI

PROVINCIA DI SASSARI

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina il trasporto scolastico dai punti di raccolta, programmati dalla giunta, alle sedi scolastiche e viceversa:

- a) degli alunni della scuola primaria;
- b) degli alunni della scuola secondaria di primo grado.
- c) in caso di posti disponibili bambini della Scuola Materna;

2. Il servizio oggetto del presente regolamento rientra tra le finalità di cui alla Legge Regionale 25 giugno 1984, n. 31 "Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate".

ART. 2

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

1. L'utilizzo del servizio si configura per il bambino come ulteriore momento educativo atto a fornire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.

2. Il trasporto scolastico è uniformato ai seguenti criteri stabiliti con deliberazione G.R. n. 12/97 del 26.03.1996 come aggiornati ed adeguati con deliberazione G.R. n. 5/6 del 03.02.2000:

- a) favorire la frequenza degli alunni dimoranti in località disagiate, fuori dall'aggregato urbano o, se all'interno, a non meno **di 2 Km.** dalla scuola di appartenenza;
- b) estendere, nel caso di disponibilità di posti, il servizio anche agli alunni dimoranti all'interno dell'aggregato urbano principale a meno di 2 Km. dalle scuole al fine di prevenire pericoli per l'incolumità degli alunni derivanti dal traffico automobilistico su strade non asfaltate e/o prive di marciapiedi o scarsamente abitate o su strade altamente trafficate e non controllate;

3. Il trasporto scolastico deve altresì garantire maggiore sicurezza possibile per i bambini che debbono

poter raggiungere le fermate compiendo percorsi il più possibile sicuri. Le fermate ed i percorsi programmati ogni anno con il piano di trasporto devono essere tali da ridurre al minimo l'attraversamento di strade trafficate non controllate.

4. I percorsi sono programmati dal Responsabile del Servizio in modo che la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile nel raggiungimento delle sedi, prestando comunque particolare attenzione alle condizioni di sicurezza.

ART. 3

PIANO DI TRASPORTO

1. Il piano di trasporto con l'indicazione dell'itinerario e dei punti di raccolta sarà predisposto dal Responsabile del Servizio in base alle richieste presentate ogni anno. Il piano potrà subire modifiche in base alle esigenze degli utenti, per motivi di funzionalità del servizio e per cause di forza maggiore, nonché per esigenze di sicurezza ed efficacia del servizio.
2. Il servizio di trasporto ha inizio con l'avvio del calendario scolastico (con orario definitivo) e termina l'ultimo giorno previsto dal suddetto calendario.

ART. 4

BENEFICIARI DEL SERVIZIO

1. Possono beneficiare del servizio di trasporto scolastico gli alunni residenti nel comune e frequentanti le scuole di cui all'art. 1 site nel territorio comunale;
2. Gli alunni con residenza anagrafica in altri comuni ma domiciliati nel comune e frequentanti le scuole di cui all'art. 1 site nel territorio comunale, possono beneficiare del servizio solo in caso di disponibilità di posti.

ART. 5

MODALITA' E CONDIZIONI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO

1. Per usufruire del servizio i genitori, o chi ne fa le veci, presentano apposita istanza al comune, entro il **20 agosto**.
2. Le domande di cui al precedente comma, da compilare su apposito modulo fornito dal comune, devono essere rinnovate di anno in anno unitamente alla **certificazione ISEE**.
3. Per gli alunni della **Scuola Materna**, in caso di disponibilità dei posti, verranno ammessi al Servizio secondo i seguenti criteri:

1) condizioni personali e/o situazioni familiari (debitamente dichiarate all'atto di presentazione della domanda di accesso al servizio) tali da impedire l'accompagnamento del minore a scuola:

presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap (da dimostrare mediante idonea certificazione medica) **punti 10**

condizione lavorativa di entrambi i genitori (dovrà essere dichiarata l'attività lavorativa svolta, il datore di lavoro (in caso di lavoratori dipendenti) e gli orari di lavoro **punti 10**

presenza di minori di età inferiore a 3 anni non frequentanti la scuola dell'infanzia (per ogni minore) **punti 5**

totale assenza di automezzi di proprietà del nucleo familiare **punti 2**

2) Età dell'alunno (verrà considerata quella già compiuta alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande)

5 anni punti 20

4 anni punti 18

3 anni punti 16

In caso di parità di punteggio nella graduatoria si darà precedenza tenendo conto della minore età del bambino.

Nel caso di ulteriore disponibilità di posti si accoglieranno anche le domande pervenute oltre il termine di scadenza e fino alla data di inizio del servizio rispettando i criteri sopra descritti.

Le modalità e condizioni di accesso al servizio di cui al presente articolo e la contribuzione a carico delle famiglie di cui al successivo articolo 7 verranno rese note mediante pubblicazione di apposito bando sul sito internet del Comune per la durata di 15 giorni.

ART. 6

ALUNNI SCUOLA MATERNA APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI AVENTI DIRITTO AL SERVIZIO

1. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande il Responsabile del Servizio competente con propria Determinazione provvede, sulla base dei criteri di cui al precedente art. 5, all'approvazione della graduatoria degli aventi diritto al Servizio.

ART. 7

CONTRIBUZIONE DELLE FAMIGLIE

1. Il servizio di trasporto degli alunni è un servizio a domanda individuale.
2. Ai sensi dell'art. 10 della L.R. 31/84 i destinatari dei servizi usufruiscono degli interventi contribuendo alla copertura finanziaria dei relativi costi con una quota determinata dai Comuni in base alle loro condizioni economiche.
3. La misura della contribuzione della famiglia è determinata, annualmente, dalla giunta comunale, secondo i principi ed i criteri di cui al presente regolamento.
4. Le contribuzioni possono essere diversificate in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare
In base al reddito ISEE;
5. Per gli utenti non residenti nel Comune non trova applicazione il precedente comma 4 e il successivo art. 8. Pertanto gli stessi sono tenuti al pagamento della contribuzione nella misura massima.

ART. 8

AGEVOLAZIONI - ESENZIONI

1. A richiesta degli interessati possono essere accordate particolari riduzioni o esenzioni totali dalla contribuzione alle famiglie che versano in particolari condizioni di bisogno determinate da disagi sanitari, psicologici e conseguentemente economici che rendono impossibile il pagamento della contribuzione.
2. Le condizioni di bisogno di cui al comma precedente devono essere certificate dal competente ufficio del Servizio Sociale del Comune.
3. Il Servizio Sociale nel caso si verifichi il modificarsi della situazione di disagio certificata, è tenuto a darne comunicazione tempestiva all'ufficio Pubblica Istruzione che provvederà a revocare o modificare l'esenzione totale o parziale della contribuzione.
4. Limitatamente alle famiglie con due o più figli che usufruiscono del servizio scuolabus e che richiedono le agevolazioni sulla contribuzione dichiarando il valore ISEE sono applicate le seguenti ulteriori riduzioni rispetto alla quota determinata ai sensi del precedente art. 7:

N. FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO	RIDUZIONE
1° Figlio	
2° figlio	20%

3° Figlio	30%
4° Figlio	40%
5° Figlio	50%

5. Non sono previste riduzioni per l'utilizzo parziale del servizio (viaggi di sola andata o ritorno).

ART. 9

MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE DELLE FAMIGLIE

1. Il pagamento della contribuzione delle famiglie è fatto in tre soluzioni e precisamente:

1^rata entro il 15/9 -2^ rata^ entro il 15/12 e la 3^ entro il 15/3.

2. Il pagamento può essere effettuato con versamento:

a) a mezzo di conto corrente postale intestato al tesoriere comunale;

b) a mezzo bonifico bancario sul conto della tesoreria comunale;

3. Non sono ammessi al trasporto, a decorrere dal 1° giorno del mese successivo, coloro per i quali non sono state versate, alla scadenza di cui al comma 1, le contribuzioni.

CAPO II

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

ART. 10

COMPORAMENTO DEGLI ALUNNI SUL VEICOLO

1. Al fine di garantire la massima sicurezza per gli alunni e per l'autista del mezzo che deve poter eseguire i percorsi programmati in tempi che consentano una guida serena e puntuale, gli utenti del servizio dovranno occupare il posto che verrà assegnato dal conducente e tenere un comportamento corretto.

2. Il comportamento scorretto degli alunni segnalato dal conducente del mezzo o da eventuale accompagnatore appositamente incaricato dal Comune, comporterà l'applicazione delle seguenti sanzioni:

a) richiamo scritto, alla prima segnalazione;

b) sospensione del servizio per 10 giorni, alla seconda segnalazione;

c) interruzione del servizio per tutto l'anno, alla terza segnalazione, senza alcun diritto alla restituzione della contribuzione versata.

3. Nel caso l'alunno arrechi danni saranno poste a carico della famiglia le relative spese.

ART. 11

ONERI A CARICO DELLE FAMIGLIE

1. L'alunno deve essere accompagnato nel punto di raccolta ed all'ora stabiliti accompagnato da un genitore presente alla fermata al momento della salita e della discesa. A Tal fine il genitore prima dell'inizio del servizio sottoscrive apposita dichiarazione di impegno. Tale dichiarazione solleva il Comune da ogni responsabilità per eventuali accadimenti a danno dell'alunno.

ART. 12

RINUNCIA AL SERVIZIO

1. L'eventuale rinuncia al servizio deve essere presentata per iscritto da parte dei genitori dell'alunno o di chi ne fa le veci.

CAPO III

GESTIONE DEL SERVIZIO E ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE

ART. 13

MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di trasporto alunni è assicurato dal comune che vi provvede con proprio veicolo e con proprio personale;

ART. 14

ATTIVITÀ SCOLASTICHE ED EXTRASCOLASTICHE

1. L'uso dei veicoli adibiti al trasporto degli alunni é consentito per attività scolastiche ed extrascolastiche autorizzate dalle autorità scolastiche o programmate dal comune.

2. La richiesta dell'autorità scolastica risulta da atto scritto ed è presa in considerazione a condizione:

a) che vi sia dettagliatamente riportato il programma e lo scopo della visita;

b) che siano rispettate tutte le norme prescritte dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed eventualmente quelle regionali per tale attività e, in particolare, le norme tutte di cui al decreto del ministro dei trasporti e della navigazione in data 31 gennaio 1997 (G.U. 27/02/1997, n. 48);

c) che siano assunte dall'autorità scolastica tutte le responsabilità conseguenti;

d) che vi sia indicato il responsabile della visita;

e) che l'iniziativa non costituisca intralcio alcuno per il regolare svolgimento del servizio di trasporto scolastico vero e proprio;

f) che vengano acquisiti, agli atti della scuola richiedente, i nulla-osta dei singoli genitori degli interessati

all'iniziativa.

3. L'autorizzazione per l'uso dei veicoli per le attività extrascolastiche è concessa dal Responsabile del Servizio competente con apposita determinazione.

ART. 15

ASSICURAZIONE DEI VEICOLI

1. I veicoli adibiti al trasporto scolastico sono coperti da assicurazione ai sensi della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modifiche.

ART. 16

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Al responsabile del servizio trasporto alunni, nominato ai sensi dell'art. 50, comma 10, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, oltre a quella generica del suo corretto svolgimento, fanno carico le seguenti responsabilità specifiche:

- a) dell'assicurazione dei veicoli;
- b) del bollo dei veicoli;
- d) della revisione periodica dei veicoli adibiti al trasporto scolastico.

CAPO IV

NORME FINALI

ART. 17

TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni.

ART. 18

NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ART. 19

INDIVIDUAZIONE DELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, viene individuata nel Servizio Affari Generali/Contratti – Ufficio Pubblica Istruzione.

ART. 20

TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come prescritto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, vengono fissati come dal seguente prospetto:

Nume D'ord.	INTERVENTI	GIORNI UTILI
1	Approvazione della graduatoria alunni Scuola Materna aventi diritto	20 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della domande
3	Domanda di esenzione o riduzione dalla contribuzione <i>(nelle ipotesi di cui all'art. 8, comma 1)</i>	20 dalla data di presentazione
4	Domanda di rimborso totale o parziale della Contribuzione	20 dalla data di presentazione
5	Domanda per attività scolastiche ed extrascolastiche	10 dalla data di presentazione

ART. 21

PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento ed è pubblicata in maniera permanente nel sito istituzione del Comune.

2. Copia del presente regolamento è inviata:

- alle autorità scolastiche competenti;

ART. 22

CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

a) le leggi ed i regolamenti nazionali e regionali;

b) lo statuto comunale;

c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;

ART. 23

RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme
2. vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 24

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione